

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1548/96 del Consiglio, del 26 luglio 1996, che modifica i coefficienti correttivi applicabili in Grecia e in Italia, tranne Varese, alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1549/96 della Commissione, del 1° agosto 1996, che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato al World Food Programme ..... 2
- Regolamento (CE) n. 1550/96 della Commissione del 1° agosto 1996 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1551/96 della Commissione del 1° agosto 1996 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 11
- Regolamento (CE) n. 1552/96 della Commissione del 1° agosto 1996 che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1553/96 della Commissione, del 1° agosto 1996, che stabilisce, per il mese di luglio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero ..... 15

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

96/462/CE:

- ★ **Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, del 16 luglio 1996, che modifica, mediante istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/94 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione** ..... 17

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

96/463/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura** ..... 19

96/464/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1996, che abroga la decisione 94/939/CE relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca** ..... 21

Commissione

96/465/CE:

- \* **Decisione n. 3/96 del Comitato misto CE-Andorra, del 15 luglio 1996, che modifica la decisione n. 7/91 che deroga alla definizione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del principato di Andorra in materia di produzione di taluni prodotti agricoli trasformati** 22

96/466/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 15 luglio 1996, che modifica la decisione 86/473/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità <sup>(1)</sup>** ..... 24

96/467/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 16 luglio 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia <sup>(1)</sup>** ..... 26

96/468/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1996, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo 1997-1999 nell'ambito dell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio** ..... 29

96/469/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1996, che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro <sup>(1)</sup>** ..... 31

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 1548/96 DEL CONSIGLIO  
del 26 luglio 1996**

**che modifica i coefficienti correttivi applicabili in Grecia e in Italia, tranne  
Varese, alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità  
europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

pensioni di detti funzionari ed altri agenti in virtù del  
regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una  
Commissione unica delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il  
regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, defi-  
niti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>,  
modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom,  
CECA) n. 2963/95 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65,  
65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo  
20 primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

1. Con effetto al 1° gennaio 1996, i coefficienti corret-  
tori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri  
agenti distaccati negli Stati membri in appresso sono  
fissati come segue:

Grecia: 81,7,

Italia (tranne Varese): 83,7.

2. I coefficienti applicabili alla pensione sono fissati a  
norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli 3 e 10 del regolamento (CECA, CEE, Eura-  
tom) n. 2175/88 <sup>(3)</sup> continuano ad applicarsi.

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

considerando che un sensibile aumento del costo della  
vita si è verificato nel corso del secondo semestre del 1995  
in Grecia e in Italia, Stati membri in cui sono distaccati  
vari funzionari ed altri agenti delle Comunità europee,  
che è opportuno quindi adeguare con effetto al 1° gennaio  
1996 i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-  
sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle  
Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1549/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1996

**che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato al World Food Programme**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che alcuni quantitativi di frumento tenero sono necessari per l'esecuzione dei programmi di aiuto alimentare del World Food Programme; che, in considerazione dell'attuale difficile situazione del mercato mondiale di frumento tenero e per assicurare al World Food Programme una fonte di approvvigionamento sicura per parte del suo fabbisogno, risulta opportuno indire una gara specifica, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che l'organismo di intervento tedesco dispone di scorte di frumento tenero panificabile; che è quindi possibile autorizzare la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dall'organismo suddetto; che al fine di soddisfare i bisogni quantitativi e qualitativi del World Food Programme è necessario che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato venga effettuata entro il 30 novembre 1996;

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione, tassa o maggiorazione mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la regolarità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(6)</sup>, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di esportazione sia subordinata alla prova di presa in carico del frumento tenero da parte del World Food Programme;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperta una gara permanente per l'esportazione di 23 375 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento tedesco.
2. Le regioni in cui sono immagazzinate le 23 375 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato I.
3. L'organismo di intervento interessato pubblica un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:
  - la localizzazione,
  - e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
    - peso specifico,
    - tenore di umidità,
    - indice di Hagberg,
    - percentuale di impurità e chicchi germinati,
    - tasso di proteine.
4. Esso pubblica detto bando di gara almeno due giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 3*

1. Il termine di presentazione delle offerte per le prime gare parziali scade il giovedì 8 agosto 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale scade ogni giovedì successivo, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 31 ottobre 1996. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 9 al 15 agosto 1996, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco.

*Articolo 4*

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata dal World Food Programme, che egli ha concluso per il quantitativo di cui trattasi un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero panificabile a tale organismo. La prova è presentata all'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte e

— sono corredate di una domanda di titolo di esportazione indicante, come destinazione, il World Food Programme.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate lo Stato membro ne informa la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

*Articolo 5*

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione né alcuna maggiorazione mensile.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 30 novembre 1996.

3. Il titolo obbliga a consegnare, al World Food Programme, la quantità per la quale era stata presentata la domanda di titolo di esportazione.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,

— un punto percentuale per il tasso di proteine,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (1)

(1) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale;

- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le

cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il ritiro deve aver luogo entro il 22 novembre 1996.

Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. L'obbligo di consegnare al World Food Programme è garantito da una cauzione ammontante a 45 ECU per tonnellata, di cui un importo di 20 ECU per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 25 ECU per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(1)</sup>, l'importo di 45 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova della presa in carico del frumento tenero dal World Food Programme. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(2)</sup>.

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 ECU/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEOG.

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

*Articolo 9*

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione, e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado al World Food Programme — Reglamento (CE) n° 1549/96
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for World Food Programme — forordning (EF) nr. 1549/96
- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung World Food Programme — Verordnung (EG) Nr. 1549/96
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για το World Food Programme — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1549/96
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, bound for the World Food Programme — Regulation (EC) No 1549/96
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni à taxe, destiné au «World Food Programme» — règlement (CE) n° 1549/96
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione o di tassa, destinato al World Food Programme — regolamento (CE) n. 1549/96

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*

- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor World Food Programme — Verordening (EG) nr. 1549/96
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição destinado ao World Food Programme — Regulamento (CE) n° 1549/96
- Interventioleipävehnä, jolle ei makseta vientitukea eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on World Food Programme — asetus (EY) N:o 1549/96
- Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller avgift avsett för World Food Programme — förordning (EG) nr 1549/96.

*Articolo 10*

1. L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato II e ai numeri indicati nell'allegato III.

2. Esso informa mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## ALLEGATO I

*(in tonnellate)*

Regioni di magazzino	Quantitativi
GERMANIA: Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	20 783
Sachsen/Sachsen-Anhalt/ Thüringen	2 592

## ALLEGATO II

**Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco e destinato al World Food Programme**

[Regolamento (CE) n. 1549/96]

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in ECU/t) (1)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

*ALLEGATO III*

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI/C/1:

- per telex: 22037 AGREC B,  
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax: 296 49 56,  
295 25 15 o  
296 10 97.

*ALLEGATO IV*

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato al World Food Programme**

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1549/96]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di orzo di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

**REGOLAMENTO (CE) N. 1550/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° agosto 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1540/96 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1540/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1540/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1996.

*Per la Commissione*  
Christos PAPOUTSIS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 26.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,14	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	28,37	18,37
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	28,37	18,37
	di qualità media	38,01	28,01
	di bassa qualità	53,91	43,91
1002 00 00	Segala	64,33	54,33
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	64,33	54,33
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(2)</sup>	64,33	54,33
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	57,45	47,45
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	57,45	47,45
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	78,44	68,44

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 31. 7. 1996 al 31. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	131,18	134,59	124,94	111,05	176,87 <sup>(1)</sup>	112,83 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,06	6,81	31,20	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	17,60	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,16 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,73 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1551/96 DELLA COMMISSIONE**

del 1° agosto 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	69,4		388	93,5
	060	80,2		400	75,5
	064	70,8		404	63,6
	066	60,3		416	72,7
	068	80,3		508	113,5
	204	86,8		512	94,9
	208	44,0		524	100,3
	212	97,5		528	89,3
	624	95,8		624	86,5
	999	76,1		728	107,3
	ex 0707 00 25	052		62,4	0808 20 57
053		156,2	804	94,4	
060		61,0	999	96,3	
066		53,8	039	104,1	
068		69,1	052	105,1	
204		144,3	064	72,5	
624		87,1	388	69,8	
0709 90 79	999	90,6	0809 20 69	400	70,4
	052	54,3		512	89,1
	204	77,5		528	132,9
	412	54,2		624	79,0
	624	151,9		728	115,4
0805 30 30	999	84,5	0809 30 41, 0809 30 49	800	84,0
	052	133,0		804	73,0
	204	88,8		999	90,5
	220	74,0		052	181,5
	388	79,2		061	182,0
	400	68,2		064	137,1
	512	54,8		066	73,7
	520	66,5		068	91,0
	524	64,3		400	176,2
	528	62,2		600	94,9
	600	96,5		616	221,6
0806 10 40	624	48,9	0809 40 30	624	63,7
	999	76,0		676	166,2
	052	99,3		999	138,8
	064	75,6		052	63,1
	066	49,4		220	121,8
	220	110,8		624	106,8
	400	157,3		999	97,2
	412	133,4		052	78,8
	508	307,2		064	73,6
	512	186,0		066	74,6
	600	119,8		068	61,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	624	123,9	400	143,5	
	999	136,3	624	185,5	
	039	119,9	676	68,6	
	052	64,0	999	98,0	
	064	78,6			
	070	90,2			
	284	72,1			

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1552/96 DELLA COMMISSIONE**

del 1° agosto 1996

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,  
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/96<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 104.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° agosto 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	24,07	4,26
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	24,07	9,50
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	24,07	4,07
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	24,07	9,07
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	29,01	10,73
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	29,01	6,21
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	29,01	6,21
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,29	0,36

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1553/96 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 1996****che stabilisce, per il mese di luglio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di luglio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di luglio 1996 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1996.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(6)</sup> GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1996, che fissa, per il mese di luglio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

---

Tassi di conversione agricoli		
1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,91602	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	165,198	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
	2 030,40	lire italiane
	2,14836	fiorini olandesi
	13,4844	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,70120	corone svedesi
	0,8338210	lire sterline

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 1/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra

del 16 luglio 1996

che modifica, mediante istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/94 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

(96/462/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 109,

considerando che il dialogo e la cooperazione tra gli ambienti economici e sociali dell'Unione europea e dell'Ungheria possono apportare un notevole contributo allo sviluppo delle loro relazioni;

considerando l'opportunità di organizzare tale cooperazione a livello dei membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee da una parte e dei rappresentanti degli ambienti economici e sociali riuniti nel Consiglio nazionale ungherese per la conciliazione degli interessi dall'altra, istituendo un comitato consultivo paritetico;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con la decisione n. 1/94<sup>(2)</sup>,

*Articolo 1*

Il regolamento interno del Consiglio di associazione è completato dai seguenti articoli:

*\*Articolo 16*

**Comitato consultivo paritetico**

È istituito un comitato consultivo paritetico con il compito di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra gli ambienti economici e sociali della Comunità europea e dell'Ungheria. Questo dialogo e questa cooperazione coprono tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità europea e l'Ungheria nell'ambito dell'applicazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo paritetico si pronuncia in merito alle questioni che sorgono in tali settori.

*Articolo 17*

Il comitato consultivo paritetico è composto di sei rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e sei rappresentanti degli ambienti economici e sociali riuniti nel Consiglio nazionale ungherese per la conciliazione degli interessi, dall'altra.

Il comitato consultivo paritetico espleta i propri compiti su consultazione del Consiglio di associazione o, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.

I membri del comitato consultivo paritetico vengono selezionati in modo da riflettere quanto più fedelmente possibile gli ambienti economici e sociali della Comunità europea e dell'Ungheria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 242 del 17. 9. 1994, pag. 23.

La presidenza del comitato consultivo paritetico è assicurata congiuntamente da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro ungherese.

Il Comitato consultivo paritetico adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 18*

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da un lato, e gli ambienti economici e sociali presenti nel Consiglio nazionale ungherese per la conciliazione degli interessi, dall'altro, si fanno carico delle rispettive spese derivanti dalla partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro ed inerenti a personale, viaggi e le indennità giornaliere, posta e telecomunicazioni.

Le spese relative all'interpretazione delle riunioni, alla traduzione ed alla riproduzione dei documenti sono a carico del Comitato economico e sociale, ad eccezione

di quelle inerenti all'interpretazione o alla traduzione dall'ungherese che incombono agli ambienti economici e sociali presente nel Consiglio nazionale ungherese per la conciliazione degli interessi.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte presso la quale si svolge la riunione.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente l'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

D. SPRING

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 23 luglio 1996****che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura**

(96/463/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

vista la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, per uniformare i metodi di prova e di valutazione dei risultati al momento dell'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, è opportuno designare un organismo di riferimento;

considerando che occorre definire le competenze e le mansioni di tale organismo;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è auspicabile designare il centro «INTERBULL» quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove per i bovini riproduttori di razza pura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il centro di cui all'allegato I è designato quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura.
2. I compiti del centro designato al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato II.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. YATES

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 54. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

*ALLEGATO I*

Denominazione del Centro:

INTERBULL Centre  
Department of animal breeding and Genetics  
Swedish University of Agricultural Sciences  
Box 7023  
S-750 07 Uppsala, Sweden

*ALLEGATO II*

I compiti del centro designato all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione, sono i seguenti:

- 1) fungere da centro di documentazione e di informazione per i metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina per gli Stati membri dell'Unione europea, secondo quanto stabilito dalla decisione 86/130/CEE (<sup>1</sup>). Il centro svolge i suoi compiti
  - raccogliendo regolarmente i risultati delle valutazioni genetiche nonché i relativi elementi di calcolo;
  - raffrontando i diversi metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina;
- 2) su richiesta degli Stati membri o della Commissione:
  - a) fornire un'assistenza al fine di contribuire all'armonizzazione dei diversi metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, in particolare raccomandando i metodi di calcolo da utilizzare;
  - b) fornire un'assistenza per consentire il raffronto dei risultati dei metodi di prova e di valutazione del valore genetico degli animali nei vari Stati membri, in particolare:
    - mettendo a punto protocolli di controllo che consentano di effettuare le valutazioni nei diversi Stati membri in modo da migliorare la pertinenza dei risultati e l'efficacia dei programmi di selezione;
    - realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base della valutazione genetica effettuata nei vari Stati membri;
    - diffondendo i risultati individuali delle valutazioni internazionali;
    - pubblicando le formule di conversione e tutti i valori genetici ad essi relativi;
  - c) aiutare gli organismi di cui al punto I dell'allegato della decisione 86/130/CEE a partecipare ai raffronti dei risultati della valutazione del valore genetico a livello internazionale;
  - d) sottoporre a esame approfondito i problemi concernenti la valutazione degli animali riproduttori di razza pura e cercare di risolvere i problemi connessi alla valutazione genetica eseguita nei diversi Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/515/CE (GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 30).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1996

**che abroga la decisione 94/939/CE relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca**

(96/464/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,considerando che con la decisione 94/939/CE <sup>(3)</sup> il Consiglio ha approvato la concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica slovacca sotto forma di una linea di un prestito a medio termine per un importo massimo di 130 milioni di ECU;

considerando che la Commissione e le autorità slovacche non si sono sufficientemente avvicinate ad un accordo sulle condizioni di politica economica cui sarebbe stata subordinata l'erogazione di tale prestito;

considerando che non si è potuto completare l'esame intermedio del programma economico concordato tra il governo slovacco e il Fondo monetario internazionale (FMI) e sostenuto da un accordo di «stand-by»; che le discussioni fra le autorità slovacche e la Banca mondiale sulla concessione di un «Enterprise and Financial Sector Adjustment Loan» sono state interrotte;

considerando che lo stato della bilancia dei pagamenti e delle riserve valutarie della Repubblica slovacca è nettamente migliorato, come pure sono migliorate le possibilità per la Repubblica slovacca di accedere ai mercati internazionali dei capitali;

considerando che il miglioramento della posizione finanziaria estera ha consentito alla Repubblica slovacca di cessare non ricorrere ulteriormente all'accordo di stand-by approvato dall'FMI in data 22 luglio 1994;

considerando che in tali circostanze non vi è motivo di attuare l'assistenza macrofinanziaria della Comunità prevista a favore della Repubblica slovacca; che è opportuno, pertanto, di porvi termine;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La decisione 94/939/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. COVENEY

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 21. 3. 1996, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. C 183 del 17. 7. 1996.<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 30.

## COMMISSIONE

### DECISIONE N. 3/96 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del 15 luglio 1996

**che modifica la decisione n. 7/91 che deroga alla definizione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del principato di Andorra in materia di produzione di taluni prodotti agricoli trasformati**

(96/465/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando che la decisione n. 7/91 del Comitato misto CE-Andorra<sup>(2)</sup>, prevede una deroga alla definizione di prodotti originari a favore di Andorra, per determinati prodotti con aggiunta di dolcificanti, detti «madeleines»; che tale decisione limita tale concessione ai prodotti della voce 1905 30 59 della tariffa doganale comune;

considerando che quest'ultima voce riguarda soltanto i prodotti del genere che presentano un tenore, in peso, di acqua non superiore al 12 %; che in pratica, tuttavia, durante lo scorso anno si è riscontrato che in alcuni casi i prodotti in questione presentavano un tenore di acqua superiore al 12 % e rientravano quindi nella voce 1905 90 60;

considerando che, per consentire ad Andorra di continuare a beneficiare della deroga per tutti i prodotti chiamati «madeleines» è opportuno aggiungere alla decisione n. 7/91 il codice 1905 90 60, con effetto al 1° luglio 1995;

considerando inoltre che, per consentire lo sviluppo della propria industria nazionale, le autorità del principato di Andorra hanno chiesto di aumentare il volume del contingente di «madeleines» per coprire le normali possibilità di esportazione del principato di Andorra nella Comunità;

considerando che, per soddisfare tale richiesta, sembra ragionevole portare a 120 000 kg il volume del contingente iniziale, il che corrisponde a un aumento del 10 % l'anno; che, inoltre, tale aumento rappresenta una bassis-

sima percentuale della produzione comunitaria del settore e pertanto non arreca pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che per motivi di chiarezza è opportuno, da un lato, gestire l'aumento del contingente sulla base di un intero esercizio contingentale e, dall'altro, riprodurre integralmente l'allegato della decisione n. 7/91, debitamente modificato,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

1. All'allegato della decisione n. 7/91, nella colonna «codice NC», dopo il codice ex 1905 30 59 viene aggiunto il codice ex 1905 90 60.
2. L'allegato della decisione n. 7/91 è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

L'articolo 1, paragrafo 1 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995. L'articolo 1, paragrafo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Fatto a Andorra la Vella, il 15 luglio 1996.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

Albert PINTAT

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/92 (GU n. L 321 del 6. 11. 1992, pag. 27).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità annuale in kg
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 90 51 e ex 1704 90 99 1704 90 75	— impasti, compreso il marzapane  — caramelle	5 000  500
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
ex 1806 31 00 e ex 1806 32	— altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini:  — pasta di mandorle ricoperta di cioccolato e prodotti detti "ganache"	500
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao:	
ex 1905 30 59 e ex 1905 90 60	— biscotti con aggiunta di dolcificanti, detti "madeleines"	120 000*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1996

che modifica la decisione 86/473/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 86/473/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/464/CE<sup>(4)</sup>;  
considerando che da una nuova ispezione sul posto effettuata dalla Commissione è emerso che in uno stabilimento per la lavorazione di prodotti a base di carne il livello igienico è migliorato rispetto all'ispezione precedente;  
considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 86/473/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 23.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento «Frigorifico»	Indirizzo
2	Colonia	Tararias, Colonia
3	Carrasco	Paso Carrasco, Canelones
8	Canelones	Canelones, Canelones
135	Erel SA	San Carlos, Maldonado
144	Carmenal SA	Pueblo Montes, Canelones
344	Frigorifico San Jacinto, Ninea SA	San Jacinto, Canelones

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1996

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2 di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

considerando che, in conformità dell'articolo 6 del medesimo regolamento, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La definizione del gruppo di prodotti «carta per copia» (in prosieguo: «il gruppo di prodotti») è la seguente:

«Fogli di carta sottile non spalmata, fabbricata con fibre vergini e/o riciclate, in differenti formati, utilizzati per fotocopiatrici e utilizzabili anche per telecopiatori e stampanti per ufficio».

*Articolo 2*

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici definiti in allegato.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti ed i relativi criteri si applicano per tre anni dalla data di decorrenza di efficacia della presente decisione.

*Articolo 4*

Il codice assegnato a tale gruppo di prodotti per fini amministrativi è «011».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

**ALLEGATO****PRINCIPIO**

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, i prodotti del gruppo «carta per copia» devono soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere:

- la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi legati all'uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia;
- l'impegno ad applicare buone prassi di gestione per la salvaguardia delle foreste.

L'impatto differenziato dei criteri sulla produzione di carta vergine e di carta riciclata costituisce un incentivo indiretto al riciclaggio della carta.

Nel valutare le domande di assegnazione del marchio e nel controllare il rispetto dei criteri fissati dal presente allegato, gli organismi competenti devono tener conto delle buone prassi di gestione ambientale applicate in conformità di sistemi riconosciuti<sup>(1)</sup>.

**CRITERI****1. Riduzione dell'inquinamento idrico**

- La domanda chimica d'ossigeno (DCO) negli scarichi provenienti dalla produzione di pasta o di pasta e carta non deve superare 30 kg per Adt<sup>(2)</sup>.
- La quantità di alogenati organici adsorbibili (AOX) negli scarichi provenienti dalla produzione di pasta o di pasta e carta non deve superare 0,3 kg per Adt.

Devono essere forniti dati relativi al consumo di acqua per Adt di pasta e carta nelle varie fasi del processo di produzione.

**2. Riduzione delle emissioni di zolfo**

- Le emissioni di zolfo rilasciate nell'atmosfera dalla produzione di pasta o di pasta e carta non devono superare 1,5 kg S per Adt.

**3. Risparmio di energia**

- Il consumo energetico totale dell'intero processo di produzione di pasta e carta non deve superare 30 Gjoules per Adt di pasta e di carta.
- L'energia acquistata non deve superare 18 Gjoules per Adt di pasta e di carta.

**4. Impegno alla salvaguardia delle foreste**

Deve essere presentata una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un'attestazione da cui risulti l'impegno, da parte degli operatori incaricati di gestire le foreste da cui provengono le fibre, di applicare principi e misure volti ad assicurare una gestione sostenibile delle foreste<sup>(3)</sup>.

In Europa, i principi e le misure summenzionati corrispondono a quelli elaborati dalla conferenza ministeriale di Helsinki sulla protezione delle foreste in Europa (Helsinki, giugno 1993).

**INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI**

Sugli imballaggi primari e secondari del prodotto devono apparire le seguenti informazioni:

- «prodotto conforme ai criteri ecologici del sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica»
- «contribuisce alla lotta contro l'inquinamento idrico, il surriscaldamento del pianeta e le piogge acide, favorisce il risparmio energetico e la salvaguardia delle foreste».

<sup>(1)</sup> Per esempio, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), ISO 14001 o altre norme europee o nazionali equivalenti.

<sup>(2)</sup> Air dry tonne = tonnellata essiccata ad aria.

<sup>(3)</sup> Tale impegno non è necessario in caso di carta riciclata al 100 %, né quando sono utilizzate materie fibrose non ottenute dal legno.

*Appendice tecnica***Definizioni e requisiti per le prove***Gestione sostenibile delle foreste*

Le imprese che chiedono l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un documento emesso dall'organismo competente che attesti che i principi elaborati dalla conferenza ministeriale di Helsinki<sup>(1)</sup> sono applicati nelle rispettive foreste. I produttori non europei possono presentare un documento equivalente conforme ad altri accordi internazionali o nazionali o a programmi di gestione sostenibile delle foreste, come l'Agenda 21 di Rio.

In caso di produzione di carta la cui pasta provenga in tutto o in parte da fonti non integrate, le imprese richiedenti devono presentare le dichiarazioni di tutti i rispettivi fornitori di pasta.

*Emissioni di zolfo*

Le imprese richiedenti devono fornire un bilancio delle emissioni di zolfo nell'atmosfera. Tale bilancio deve comprendere tutte le emissioni di zolfo che si verificano durante la produzione di pasta e carta. Le misurazioni devono includere i recuperatori, le fornaci da calce, le caldaie a vapore e i forni per l'eliminazione di gas dall'odore intenso eventualmente esistenti. Devono essere incluse anche le emissioni diffuse.

Sono escluse dal bilancio le emissioni provocate dalla produzione di elettricità in loco.

*Consumo di energia*

Le imprese richiedenti devono calcolare tutta l'energia immessa nella produzione della pasta e della carta, inclusa l'energia recuperata in fase di lavorazione (per esempio, con l'incenerimento delle liscive e dei rifiuti) e l'energia usata per la disinchiostrazione dei rifiuti cartacei per la produzione di carta riciclata.

*Definizioni*

L'energia totale include: l'energia acquistata più tutte le altre fonti di energia (residui, rifiuti legnosi, segatura, soluzioni, carta straccia, scarti di carta).

Per energia acquistata si intende: l'energia netta importata da fonti esterne al processo di produzione (per esempio gas, petrolio, carbone, energia proveniente dalla rete elettrica).

*Domanda chimica d'ossigeno (DCO)*

Le misurazioni possono essere effettuate dopo il trattamento nell'impianto di depurazione interno o dopo il trattamento in un impianto pubblico.

La DCO deve essere misurata sulla base di campioni non filtrati e non sedimentati in conformità della norma ISO 6060 o di norme equivalenti. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti di prova indipendenti o da laboratori accreditati.

La misurazione deve essere rappresentativa della rispettiva campagna e deve essere effettuata nei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.

*Composti organici alogenati adsorbibili in carbone attivo nelle acque (AOX)*

Le misurazioni possono essere effettuate dopo il trattamento nell'impianto di depurazione interno o dopo il trattamento in un impianto pubblico.

Gli AOX devono essere misurati sulla base di campioni non filtrati e non sedimentati in conformità della norma ISO 9562 o di norme equivalenti. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti di prova indipendenti o da laboratori accreditati.

La misurazione deve essere rappresentativa della rispettiva campagna e deve essere effettuata nei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.

---

<sup>(1)</sup> «General guidelines for the sustainable management of Forests in Europe» (Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa), risoluzione H1 adottata dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki — giugno 1993.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per il periodo 1997-1999 nell'ambito dell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(96/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il primo comma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 precisa che, per ciascuno degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b, la Commissione definisce, secondo procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità nazionale, la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e l'entità dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per i pertinenti obiettivi, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali; tali criteri sono ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 5 stabilisce che, per il periodo 1994-1999, il 9 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi attuati su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6 di detto regolamento precisa che i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contemplate nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/

94, prevede che una quota limitata delle risorse disponibili per le iniziative comunitarie nel contesto degli obiettivi n. 1, 2 e 5b possa interessare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11bis del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tali risorse non possono avere l'effetto di ridurre gli importi stanziati a titolo dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 a favore delle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; che è pertanto opportuno riservare meno del 9 % delle risorse dell'obiettivo n. 2 alle iniziative comunitarie;

considerando che la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno nell'ambito dell'obiettivo n. 2 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia è stata decisa, per il periodo 1995-1999, nel quadro dell'attuazione della politica strutturale nei nuovi Stati membri;

considerando che, fatta salva la situazione di Austria, Finlandia e Svezia, la ripartizione indicativa per Stato membro relativo alle risorse da destinare all'obiettivo n. 2 riguarda dunque un importo, espresso a prezzi 1996, pari a 8 147 Mio di ECU per il periodo 1997-1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fatta salva la situazione di Austria, Finlandia e Svezia, la ripartizione indicativa per Stato membro di cui all'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, relativa alle risorse da destinare all'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999 è quella indicata in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno/documenti unici di programmazione dell'obiettivo n. 2

1997-1999

*milioni di ECU (prezzi 1996)*

Stato membro	Importo
Belgio	186
Danimarca	65
Germania	854
Grecia	—
Spagna	1 318
Francia	2 059
Irlanda	—
Italia	798
Lussemburgo	8
Paesi Bassi	359
Portogallo	—
Regno Unito	2 500
Totale	8 147

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la Comunità contribuisce al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, fornendo supporto alle loro azioni;

considerando che l'azione della Comunità è destinata alla prevenzione delle malattie, compreso il cancro, tramite la promozione della ricerca sulle loro cause e sulla loro trasmissione, nonché dell'informazione e dell'educazione alla salute;

considerando che fin dal 1986 si svolgono riunioni di esperti riconosciuti in cancerologia, nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro»; che detti esperti hanno costituito un gruppo che consiglia la Commissione in merito agli aspetti scientifici della prevenzione del cancro;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1986<sup>(1)</sup> prende nota delle conclusioni del «comitato ad hoc di esperti cancerologi» relative alla preparazione del primo piano d'azione contro il cancro<sup>(2)</sup>;

considerando che la decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 maggio 1990, che adotta un piano d'azione 1990-1994 nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro»<sup>(3)</sup> prevede che la Commissione associ strettamente esperti in materia di prevenzione del cancro all'attuazione del piano d'azione;

considerando che la decisione n. 646/96/CE<sup>(4)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un terzo piano d'azione contro il cancro 1996-2000 riguarda la prevenzione del cancro, in conformità delle disposizioni degli articoli 3, lettera o) e 129 del trattato;

considerando che il dispositivo della decisione prevede che la Commissione cooperi con esperti scientifici al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie sul piano scientifico;

considerando che è importante consolidare la base scientifica su cui la Commissione adotta le proprie decisioni;

considerando che per motivi di chiarezza e di certezza giuridica occorre formalizzare l'esistenza di questo gruppo;

considerando che occorre stabilire la composizione del comitato per tener conto dell'evoluzione e degli orientamenti del programma «L'Europa contro il cancro» nel contesto del terzo piano d'azione contro il cancro;

considerando che il parere scientifico degli esperti europei di alto livello, specializzati nella prevenzione del cancro, deve essere costantemente reso disponibile sotto forma di comitato consultivo istituito dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro, qui di seguito denominato «comitato».

Il comitato è composto da un massimo di 15 membri.

*Articolo 2*

Il comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a tutte le questioni relative a:

- dati sul cancro, ivi compresi i dati epidemiologici,
- diagnosi precoce e screening,
- informazione del pubblico sulla prevenzione del cancro,
- aspetti di educazione sanitaria nelle scuole connessi con il cancro,
- procedure di garanzia di qualità nella strategia contro il cancro, compreso il problema della qualità della vita dei malati di cancro e delle cure palliative,
- gli aspetti preventivi suscettibili di essere elaborati a partire dai risultati della ricerca fondamentale e clinica sul cancro condotta nel contesto del programma Biomed e di altre iniziative di ricerca,

<sup>(1)</sup> GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 88/351/CEE, GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 16. 4. 1996, pag. 9.

— formazione degli operatori sanitari in materie attinenti al cancro.

### Articolo 3

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle richieste di parere presentate dai rappresentanti dei servizi della Commissione. Nel richiedere il parere del comitato i rappresentanti dei servizi della Commissione possono fissare un termine entro il quale deve essere espresso detto parere.

2. Il comitato non emette, di propria iniziativa, pareri in merito a questioni che rientrano nelle responsabilità di altri comitati scientifici istituiti presso la Commissione.

3. Il comitato si adopera per emettere il proprio parere sulla base di un consenso. Le deliberazioni del Comitato non sono seguite da votazione.

4. Quando il parere richiesto è oggetto di accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo ne trae conclusioni comuni. In mancanza di consenso unanime, i vari pareri espressi nel corso del dibattito sono menzionati in una relazione elaborata sotto la responsabilità dei rappresentanti dei servizi della Commissione.

### Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione fra gli esperti di alto livello competenti nei campi di cui all'articolo 2.

### Articolo 5

Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

### Articolo 6

1. La funzione di membro del comitato ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile. Tuttavia il presidente ed i vicepresidenti del comitato non possono essere immediatamente rieletti dopo essere stati in carica per due periodi consecutivi di tre anni.

Alla scadenza del loro mandato i membri del comitato possono restare in carica fino alla sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Le funzioni esercitate non danno luogo a una remunerazione.

2. Qualora un membro del comitato non sia in grado di svolgere le sue funzioni o in caso di dimissioni volontarie, sarà sostituito per il periodo restante del suo mandato in base alla procedura prevista, secondo i casi, all'articolo 4 o 5.

### Articolo 7

A titolo informativo, la Commissione pubblica ogni tre anni l'elenco dei membri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### Articolo 8

1. Il comitato può costituire gruppi di lavoro incaricati di esaminare aspetti specifici dei settori di competenza di cui all'articolo 2, presieduti da uno dei suoi membri e composti al massimo da cinque personalità scientifiche di chiara fama. Il numero dei gruppi di lavoro è limitato ad un massimo di cinque per volta.

2. Il mandato dei gruppi di lavoro viene definito dal comitato.

### Articolo 9

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su invito di un rappresentante dei servizi della Commissione, di solito presso la Commissione.

2. Il rappresentante dei servizi della Commissione, nonché altri funzionari o agenti interessati della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante dei servizi della Commissione può invitare esperti del settore interessato a partecipare alle riunioni in veste di osservatori, a titolo temporaneo o permanente.

4. I servizi della Commissione assicurano la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

### Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni di cui vengano a conoscenza in esito ai lavori del comitato qualora il rappresentante dei servizi della Commissione li informi che il parere richiesto riguarda materie di natura riservata.

In tal caso assisteranno alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

### Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione